

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1427 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2021

riguardante un progetto pilota per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa relative alle autorizzazioni rifiutate di cui alla direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso il sistema di informazione del mercato interno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ⁽¹⁾ («regolamento IMI»), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema di informazione del mercato interno («IMI»), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, è un'applicazione software accessibile tramite Internet, sviluppata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri per aiutarli a conformarsi agli obblighi relativi allo scambio di informazioni stabiliti in atti dell'Unione fornendo un meccanismo di comunicazione centralizzato che faciliti lo scambio di informazioni transfrontaliero e la mutua assistenza.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2012, la Commissione può realizzare progetti pilota al fine di valutare l'efficacia dell'IMI nell'attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di atti dell'Unione non elencati nell'allegato di tale regolamento.
- (3) La direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ prevede la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in relazione ai controlli sull'acquisizione e sulla detenzione di armi da fuoco. Conformemente all'articolo 18 di tale direttiva, la Commissione è tenuta a stabilire modalità dettagliate per lo scambio sistematico con mezzi elettronici delle informazioni di cui a tale articolo. La Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2021/1423 ⁽³⁾, che stabilisce modalità dettagliate per lo scambio sistematico delle informazioni di cui al paragrafo 4 di tale articolo relative alle autorizzazioni rifiutate. L'IMI potrebbe costituire uno strumento efficace nell'attuazione della disposizione in materia di cooperazione amministrativa che rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento delegato. Tale disposizione in materia di cooperazione amministrativa dovrebbe pertanto essere oggetto di un progetto pilota a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2012.
- (4) L'IMI dovrebbe fornire la funzionalità tecnica, compresa l'istituzione di un repertorio, per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di assolvere agli obblighi stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1423.
- (5) L'IMI dovrebbe agevolare la cooperazione amministrativa tra le autorità degli Stati membri consentendo loro di effettuare ricerche nel proprio repertorio per verificare se a una determinata persona sia stata preclusa l'acquisizione o la detenzione di un'arma da fuoco. Al fine di rispettare i diritti in materia di protezione dei dati delle persone in relazione alle quali sono presenti dati nel repertorio, le autorità nazionali dovrebbero poter consultare solo le informazioni relative alla determinata persona. Non dovrebbero poter effettuare ricerche in base ad altri criteri, come ad esempio tutte le decisioni di rifiuto per un determinato periodo o per un determinato Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 115 del 6.4.2021, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/1423 della Commissione, del 21 maggio 2021, che stabilisce le modalità dettagliate, a norma della direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, per lo scambio sistematico, con mezzi elettronici, di informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate di acquisizione o detenzione di talune armi da fuoco (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).

